

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1147)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati, nella seduta del 17 maggio 1973 (V. Stampato n. 1473)

d'iniziativa del deputato TOZZI CONDIVI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 maggio 1973

Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in servizio al 15 maggio 1973, conservano l'incarico a tempo indeterminato, ma comunque non oltre il 65° anno di età.

Il Consiglio superiore della magistratura può sempre revocare l'incarico con provvedimento motivato.

Ai suddetti vice pretori onorari è corrisposto lo stipendio spettante ai magistrati di tribunale.

Ad essi sono estese le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, della legge 24 maggio 1970, n. 336, e le disposizioni dell'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario, modificato dalla legge 28 luglio 1961, n. 704, e di tutte le altre leggi a favore del personale non di ruolo dello Stato, con decorrenza dal 15 maggio 1973.

Art. 2.

Alla spesa si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 1090 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1973.